

4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, **lettere b) e c)**, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 *, o la carica di consigliere regionale.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia **se conforme alla deliberazione** della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. 500 (incompatibilità)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: lettere b) e c) con la seguente: *lettera c)*. Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-ter, dopo le parole: n.361 aggiungere le seguenti: *, di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n.56,*

Legge 7 aprile 2014, n.56: Art.1.54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;

2. 501 (revoca amministratori)

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: *se conforme alla deliberazione* con le seguenti: *a seguito di valutazione favorevole;*

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti **invitati o** partecipanti alle trasmissioni.

2. 502 (poteri AD)

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi, assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della Società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

2. 504 (semplicemente ospiti)

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sopprimere le parole: *invitati o*.

12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi **3, 5, 6-bis e 6-ter** e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio ».

A RT . 49-ter. – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa * aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione **e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi** e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. 505 (il comma 4, refuso al senato)

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: *commi 3, 5, 6-bis e 6-ter* con le seguenti: *commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter*.

3. 500 (estensione alle controllate 100%)

Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: *e dalle società interamente partecipate dalla medesima* e sostituire le parole: e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi con le seguenti: *la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive*. Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 49-ter, comma 2, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: *e dalle società interamente partecipate dalla medesima*.

1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, * 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni riferite all'amministratore delegato contenute nella presente legge.

5. 500 (recupero refuso senato)

Al comma 1, dopo le parole: 4-bis, aggiungere le seguenti: 4-ter, 4-quater.

5. 501 (riscrittura DG = AD)

Sostituire il comma 3, con il seguente: *3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, esercita i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.*